

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1480 DELLA COMMISSIONE**del 7 settembre 2022**

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive 2-fenilfenol (compresi i suoi sali, come il sale sodico), 8-idrossichinolina, amidosulfuron, bensulfuron, bifenox, clormequat, clorotoluron, clofentezina, clomazone, daminozide, deltametrina, dicamba, difenoconazolo, diflufenican, dimetaclor, esfenvalerate, etofenprox, fenoxaprop-P, fenpropidin, fempirazamina, fludioxonil, flufenacet, flumetralin, fostiazato, lenacil, MCPA, MCPB, nicosulfuron, oli di paraffina, olio di paraffina, penconazolo, picloram, proesadione, propaquizafop, prosulfocarb, quizalofop-P-etile, quizalofop-P-tefurile, 5-nitroguaiacolato di sodio, o-nitrofenolato di sodio, p-nitrofenolato di sodio, zolfo, tebufenpirad, tetraconazolo, tri-allato, triflusulfuron e tritosulfuron

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE⁽¹⁾, in particolare l'articolo 17, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione⁽²⁾ indica le sostanze attive considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009, mentre la parte B indica le sostanze attive approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e la parte E indica le sostanze attive approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 come candidate alla sostituzione.
- (2) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1449 della Commissione⁽³⁾ ha inoltre prorogato i periodi di approvazione delle sostanze attive clorotoluron, clomazone, daminozide, deltametrina, fludioxonil, flufenacet, fostiazato, MCPA, MCPB e prosulfocarb fino al 31 ottobre 2022, delle sostanze attive clormequat, propaquizafop, quizalofop-P-etile, quizalofop-P-tefurile e tritosulfuron fino al 30 novembre 2022, e delle sostanze attive 2-fenilfenol, 8-idrossichinolina, amidosulfuron, bifenox, clofentezina, dicamba, difenoconazolo, diflufenican, dimetaclor, etofenprox, fenoxaprop-P, fenpropidin, lenacil, nicosulfuron, oli di paraffina, olio di paraffina, penconazolo, picloram, zolfo, tetraconazolo, tri-allato, triflusulfuron fino al 31 dicembre 2022. Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/555 della Commissione⁽⁴⁾ ha prorogato i periodi di approvazione delle sostanze attive bensulfuron,

⁽¹⁾ GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1449 della Commissione, del 3 settembre 2021, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze 2-fenilfenol (compresi i suoi sali, come il sale sodico), 8-idrossichinolina, amidosulfuron, bifenox, clormequat, clorotoluron, clofentezina, clomazone, cipermetrina, daminozide, deltametrina, dicamba, difenoconazolo, diflufenican, dimetaclor, etofenprox, fenoxaprop-P, fenpropidin, fludioxonil, flufenacet, fostiazato, indoxacarb, lenacil, MCPA, MCPB, nicosulfuron, oli di paraffina, olio di paraffina, penconazolo, picloram, propaquizafop, prosulfocarb, quizalofop-P-etile, quizalofop-P-tefurile, zolfo, tetraconazolo, tri-allato, triflusulfuron e tritosulfuron (GU L 313 del 6.9.2021, pag. 20).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/555 della Commissione, del 24 marzo 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione di diverse sostanze attive elencate nella parte B dell'allegato del regolamento (UE) n. 686/2012 (programma di rinnovo AIR IV) (GU L 80 del 25.3.2017, pag. 1).

5-nitroguaiacolato di sodio, o-nitrofenolato di sodio, p-nitrofenolato di sodio e tebufenpirad fino al 31 ottobre 2022. Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/291 della Commissione ⁽⁵⁾ ha prorogato il periodo di approvazione della sostanza attiva proesadione fino al 31 dicembre 2022.

- (3) La scadenza dell'approvazione della sostanza attiva esfenvalerate è fissata al 31 dicembre 2022, in conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2047 della Commissione ⁽⁶⁾.
- (4) La scadenza dell'approvazione della sostanza attiva fenpirazamina è fissata al 31 dicembre 2022, in conformità al regolamento di esecuzione (UE) n. 595/2012 della Commissione ⁽⁷⁾.
- (5) La scadenza dell'approvazione della sostanza attiva flumetralin è fissata all'11 dicembre 2022, in conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2105 della Commissione ⁽⁸⁾.
- (6) Le domande di rinnovo dell'approvazione di tali sostanze attive sono state presentate in conformità al regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione ⁽⁹⁾. Nonostante il regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 sia stato abrogato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1740 della Commissione ⁽¹⁰⁾, le disposizioni stabilite nel regolamento (UE) n. 844/2012 relative al rinnovo dell'approvazione di dette sostanze attive continuano ad applicarsi in conformità all'articolo 17 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1740.
- (7) Dato che la valutazione di tali sostanze attive è stata ritardata per motivi che sfuggono al controllo dei richiedenti, è probabile che la loro approvazione scada prima che venga presa una decisione in merito al rinnovo. È pertanto necessario prorogare i periodi di approvazione di dette sostanze per lasciare il tempo necessario a completare la valutazione.
- (8) Occorre inoltre prorogare i periodi di approvazione delle sostanze attive amidosulfuron, clomazone, daminozide, difenoconazolo, diflufenican, fenoxaprop-P, fludioxonil, flufenacet e tritosulfuron per lasciare il tempo necessario a effettuare una valutazione delle potenziali proprietà di interferente endocrino di tali sostanze attive secondo la procedura di cui agli articoli 13 e 14 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012.
- (9) La Commissione, nei casi in cui deve adottare un regolamento che stabilisce che l'approvazione di una sostanza attiva indicata nell'allegato del presente regolamento non viene rinnovata perché non sono soddisfatti i criteri di approvazione, fissa la data di scadenza alla stessa data prevista prima del presente regolamento oppure, se

⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/291 della Commissione, del 19 febbraio 2019, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive 1-naftilacetammide, acido 1-naftilacetico, acrinathrin, azossistrobina, fluazifop-P, fluossipir, imazalil, kresoxim-metile, oxifluorfen, procloraz, proesadione, spiroxamina, teflutrin e terbutilazina (GU L 48 del 20.2.2019, pag. 17.)

⁽⁶⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2047 della Commissione, del 16 novembre 2015, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva esfenvalerate come sostanza candidata alla sostituzione, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 300 del 17.11.2015, pag. 8).

⁽⁷⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 595/2012 della Commissione, del 5 luglio 2012, che approva la sostanza attiva fenpirazamina, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 (GU L 176 del 6.7.2012, pag. 46).

⁽⁸⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2105 della Commissione, del 20 novembre 2015, che approva la sostanza attiva flumetralin come sostanza candidata alla sostituzione in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 305 del 21.11.2015, pag. 31).

⁽⁹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l'attuazione della procedura di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 252 del 19.9.2012, pag. 26).

⁽¹⁰⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1740 della Commissione, del 20 novembre 2020, che stabilisce le disposizioni necessarie per l'attuazione della procedura di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione (GU L 392 del 23.11.2020, pag. 20).

posteriore, alla data di entrata in vigore del regolamento che stabilisce che l'approvazione della sostanza attiva non è rinnovata. La Commissione, nei casi in cui deve adottare un regolamento che prevede il rinnovo dell'approvazione di una sostanza attiva indicata nell'allegato del presente regolamento, si adopera per stabilire, opportunamente in base alle circostanze, la data di applicazione più prossima possibile.

- (10) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.
- (11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 settembre 2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

—

ALLEGATO

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è così modificato:

a) la parte A è così modificata:

- 1) alla riga 40 (Deltametrina), sesta colonna (Scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «31 ottobre 2023»;
- 2) alla riga 65 (Flufenacet), sesta colonna (Scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «31 ottobre 2023»;
- 3) alla riga 69 (Fostiazato), sesta colonna (Scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «31 ottobre 2023»;
- 4) alla riga 102 (Clorotoluron), sesta colonna (Scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «31 ottobre 2023»;
- 5) alla riga 104 (Daminozide), sesta colonna (Scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «31 ottobre 2023»;
- 6) alla riga 107 (MCPA), sesta colonna (Scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «31 ottobre 2023»;
- 7) alla riga 108 (MCPB), sesta colonna (Scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «31 ottobre 2023»;
- 8) alla riga 160 (Prosulfocarb), sesta colonna (Scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «31 ottobre 2023»;
- 9) alla riga 161 (Fludioxonil), sesta colonna (Scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «31 ottobre 2023»;
- 10) alla riga 162 (Clomazone), sesta colonna (Scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «31 ottobre 2023»;
- 11) alla riga 169 (Amidosulfuron), sesta colonna (Scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «31 dicembre 2023»;
- 12) alla riga 170 (Nicosulfuron), sesta colonna (Scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «31 dicembre 2023»;
- 13) alla riga 171 (Clofentezina), sesta colonna (Scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «31 dicembre 2023»;
- 14) alla riga 172 (Dicamba), sesta colonna (Scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «31 dicembre 2023»;
- 15) alla riga 173 (Difenoconazolo), sesta colonna (Scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «31 dicembre 2023»;
- 16) alla riga 176 (Lenacil), sesta colonna (Scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «31 dicembre 2023»;
- 17) alla riga 178 (Picloram), sesta colonna (Scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «31 dicembre 2023»;
- 18) alla riga 180 (Bifenox), sesta colonna (Scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «31 dicembre 2023»;
- 19) alla riga 181 (Diflufenican), sesta colonna (Scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «31 dicembre 2023»;
- 20) alla riga 182 (Fenoxaprop-P), sesta colonna (Scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «31 dicembre 2023»;
- 21) alla riga 183 (Fenpropidin), sesta colonna (Scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «31 dicembre 2023»;
- 22) alla riga 186 (Tritosulfuron), sesta colonna (Scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «30 novembre 2023»;
- 23) alla riga 271 (Bensulfuron), sesta colonna (Scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «31 ottobre 2023»;

- 24) alla riga 272 (5-nitroguaiacolato di sodio), sesta colonna (Scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «31 ottobre 2023»;
 - 25) alla riga 273 (O-nitrofenolato di sodio), sesta colonna (Scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «31 ottobre 2023»;
 - 26) alla riga 274 (P-nitrofenolato di sodio), sesta colonna (Scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «31 ottobre 2023»;
 - 27) alla riga 275 (Tebufenpirad), sesta colonna (Scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «31 ottobre 2023»;
 - 28) alla riga 276 (Cloromequat), sesta colonna (Scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «30 novembre 2023»;
 - 29) alla riga 278 (Propaquizafop), sesta colonna (Scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «30 novembre 2023»;
 - 30) alla riga 279 (Quizalofop-P-etile e Quizalofop-P-tefurile), sesta colonna (Scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «30 novembre 2023»;
 - 31) alla riga 284 (Dimetaclor), sesta colonna (Scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «31 dicembre 2023»;
 - 32) alla riga 285 (Etofenprox), sesta colonna (Scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «31 dicembre 2023»;
 - 33) alla riga 287 (Penconazolo), sesta colonna (Scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «31 dicembre 2023»;
 - 34) alla riga 288 (Tri-allato), sesta colonna (Scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «31 dicembre 2023»;
 - 35) alla riga 289 (Triflusulfuron), sesta colonna (Scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «31 dicembre 2023»;
 - 36) alla riga 292 (Zolfo), sesta colonna (Scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «31 dicembre 2023»;
 - 37) alla riga 293 (Tetraconazolo), sesta colonna (Scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «31 dicembre 2023»;
 - 38) alla riga 294 (Oli di paraffina), sesta colonna (Scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «31 dicembre 2023»;
 - 39) alla riga 295 (Olio di paraffina), sesta colonna (Scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «31 dicembre 2023»;
 - 40) alla riga 299 (2-fenilfenol (compresi i suoi sali, come il sale sodico)], nella sesta colonna (Scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «31 dicembre 2023»;
- b) la parte B è così modificata:
- 1) alla riga 6 (Proesadione), sesta colonna (Scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «31 dicembre 2023»;
 - 2) alla riga 18 (8-idrossichinolina), sesta colonna (Scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «31 dicembre 2023»;
 - 3) alla riga 25 (Fenpirazamina), sesta colonna (Scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «31 dicembre 2023»;
- c) la parte E è così modificata:
- 1) alla riga 1 (Flumetralin), sesta colonna (Scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «11 dicembre 2023»;
 - 2) alla riga 2 (Esfenvalerate), sesta colonna (Scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «31 dicembre 2023».
-